I reati

La legge 91/92 prevede che la domanda di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, può essere rigettata in caso di

a) condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione, comunque, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Principio generale sul tema è che l'Amministrazione, nel momento in cui è investita della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, nel caso in cui il richiedente abbia commesso di reati (anche se archiviati, prescritti o, al contrario, ancora in fase di indagine), non può rigettare la domanda di cittadinanza solo sulla base della presenza di questi ma deve svolgere una valutazione ampliamente discrezionale **valutando la condotta delittuosa e la sua gravità all'interno del percorso di integrazione compiuto sul territorio italiano dal cittadino straniero e tenendo in considerazione, quindi, la personalità di quest'ultimo**. Questo principio è stato più volte affermato anche in giurisprudenza e, a titolo di esempio, si riporta la sentenza emessa il 20.12.2022 dal TAR Lazio – Sez. I ter, in cui, riprendendo una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, si legge: "***l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato****, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso.* ***Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale"*** *(cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019)".* (si veda anche in tal senso Consiglio di Stato, sentenza del 20.03.2019, T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent. n. 3279 /2018. Ex multis: T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent. n. 10006/2019, T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent. n. 4109/2017). Proprio in ragione delle importanti conseguenze che l'eventuale diniego della cittadinanza può avere nei confronti del richiedente, inoltre, la necessaria valutazione personalizzata della vicenda deve necessariamente tradursi in **un'attenta e precisa motivazione all'interno del diniego stesso** (Cfr. Tar Lazio sentenza del 01.08.2022, 3226/2021 e 5875/2021, ma anche Consiglio di Stato, sentenza del 07.01.2022 e 6473/2021).

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea

Tale principio, inoltre, deve essere sempre applicato, indipendentemente a quando risalgano i reati e all'eventuale esito del procedimento penale. Una menzione particolare su questo tema deve essere fatta all'ipotesi in cui **i reati accertati siano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, siano stati archiviati o siano ancora in fase di indagine.**

L'intervenuta prescrizione, infatti, non determina il venire meno del fatto delittuoso, almeno laddove questo sia stato accertato dall'autorità giudiziaria, che, quindi, deve rientrare all'interno sopra menzionata valutazione comparativa e discrezionale della pubblica amministrazione, in particolare se si considera che l'imputato può rinunciare alla prescrizione ed in caso di condanna richiedere la riabilitazione. A tal proposito, infatti, si è espresso chiaramente il Consiglio di Stato nella sentenza del 23.12.2019: "*Il fatto dell'intervenuta prescrizione del reato posto alla base della motivazione di diniego* ***non scalfisce il potere dell'Amministrazione di porre comunque lo stesso alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell'aspirante cittadino.*** *In tal caso, il Ministero dell'Interno* ***deve valutare se il comportamento del soggetto interessato, per le concrete modalità del fatto, sia indice di un suo mancato pieno inserimento sociale e, quindi, di una mancata integrazione nella comunità nazionale****, tenendo conto nel complesso della sua condotta di vita, della permanenza nel territorio nazionale, dei legami familiari, dell'attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1837/2019). Tale valutazione risulta essere stata correttamente effettuata. L'Amministrazione, lungi dall'operare un mero automatismo preclusivo in relazione alla richiamata condanna, ha discrezionalmente valutato il fatto come indice di mancato inserimento e mancata adesione ai principi fondamentali che regolano la convivenza civile all'interno del nostro ordinamento, tenendo conto dei vari elementi acquisiti nell'istruttoria procedimentale, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede, in quanto non manifestamente illogica".* Ragionamento molto simile può essere fatto nell'ipotesi in cui il procedimento penale a carico del richiedente **sia stato archiviato**. Sono numerose, sul tema, infatti, le pronunce da parte della giurisprudenza amministrativa con le quali il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana basato sulla sola presenza di precedenti penali, tra l'altro archiviati, è stato considerato illegittimo proprio per carenza o irragionevolezza della motivazione. Si vedano, a tal proposito, le recentissime sentenze del TAR Lazio del 31.05.2024 n. 11373, 11370 11217. In quest'ultima, in particolare, si legge *"Pertanto, ciò che rileva è non solo che* ***l'amministrazione resistente non si è fatta carico di dare adeguatamente conto delle ragioni di fatto sulla base delle quali quegli elementi di controindicazione penalmente rilevanti siano risultati, malgrado la loro favorevole definizione sul piano processuale, comunque concretamente indicativi di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale****, ma prima ancora che la stessa sembra non aver affatto tenuto conto dell'avvenuta definizione dei procedimenti penali contestati già prima della conclusione del procedimento concessorio e quindi dell'adozione del diniego*".

La stessa necessità di valutazione non può prescindere neanche nell'ipotesi in cui i procedimenti penali si trovino ancora in fase di indagine e quindi non sia stata ancora emesso

un provvedimento definitivo. Sul tema, infatti, è chiaro il Consiglio di Stato che nel parere definitivo del 25.10.2017 afferma "*è ben vero che anche fatti per i quali non sia ancora intervenuta sentenza di condanna definitiva possono essere posti a fondamento del diniego; tuttavia in casi del genere è necessario indicare chiaramente nella motivazione – alla luce di fatti e circostanze concrete e non di mere clausole di stile – l'iter seguito nella comparazione tra interesse pubblico e privato che ha portato ad un giudizio d'inaffidabilità del richiedente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale unicamente*". (Si veda, in tal senso anche TAR Lazio, sentenza del 19.05.2023).

Ultimo elemento da valutare è quello relativo all'ipotesi in cui **i fatti di reato posti alla base del diniego della cittadinanza italiana non siano stati commessi dallo stesso richiedente ma da un suo familiare**.

L'interesse pubblico collegato alla concessione dello stato di cittadino, infatti, impone come necessaria un'analisi approfondita delle prospettive dell'inserimento del richiedente nel contesto sociale italiano che deve estendersi anche ai componenti del suo nucleo familiare. Nel caso in cui da tale indagine emerga la presenza di precedenti penali a carico di un familiare del richiedente, tuttavia, **ciò non può automaticamente tradursi in un indizio di mancata integrazione ma è necessario che la PA verifichi in concreto che la concessione della cittadinanza non possa recare danno alla comunità nazionale**. In tal senso si è, infatti, di recente espresso il Tar Lazio nella già sopra menzionata sentenza del 20.12.2022.

Anche in questo caso, inoltre, è necessaria una valutazione caso per caso che si traduca, poi, in un'attenta e puntuale motivazione del provvedimento di rigetto. A tal proposito si rimanda alla sentenza n. 6852/2015 Tar per il Lazio, sez. II quater, dove il caso sottoposto all'attenzione del Collegio riguardava il rigetto della domanda di cittadinanza di una donna giustificato sulla base dei precedenti penali del marito: "*Nel provvedimento impugnato, e nei relativi atti acquisiti a seguito dell'istruttoria, **non è stata operata, né è stato dato alcun conto nella motivazione della valutazione di circostanze di fatto per cui gli elementi a carico del marito, possano ricondursi anche alla ricorrente**. La valutazione sfavorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente operata dal Ministero, quindi, si configura viziata sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione al mancato riferimento degli elementi emersi a carico del coniuge anche alla richiedente*".